

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2927

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ASCANI, SCHLEIN, BRAGA, BONAFÈ, AMENDOLA, BAKKALI, BERRUTO, BOLDRINI, CASU, CIANI, CUPERLO, CURTI, D'ALFONSO, DE LUCA, DE MARIA, DI SANZO, EVI, FASSINO, FERRARI, FILIPPIN, FORATTINI, FORNARO, GHIO, GIRELLI, GNASSI, GRAZIANO, GRIBAUDO, LAI, LAUS, MALAVASI, MANZI, MARINO, MAURI, MORASUT, ORFINI, PANDOLFO, PELUFFO, PORTA, PRESTIPINO, PROVENZANO, QUARTAPELLE PROCOPIO, TONI RICCIARDI, ROGGIANI, ROMEO, ANDREA ROSSI, SARRACINO, SCARPA, SERRACCHIANI, SIMIANI, STEFANAZZI, VIGGIANO

Disposizioni per la tutela dell'identità personale contro la diffusione di immagini e contenuti audio o video prodotti o modificati mediante programmi informatici, applicazioni digitali o sistemi di intelligenza artificiale

Presentata l'11 maggio 2026

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'enorme sviluppo della tecnologia degli ultimi decenni e la crescente digitalizzazione, insieme alla disponibilità di *computer* sempre più potenti e veloci a costi decrescenti, con la connessa diffusione della possibilità anche per i cittadini o per le piccole e medie imprese di utilizzare algoritmi sempre più sofisticati e complessi, capaci di imparare dalla grande mole di dati a loro disposi-

zione, stanno generando dilemmi di natura etica, politica, filosofica e, soprattutto, giuridica, ponendo al tempo stesso sfide continue ai legislatori di tutto il mondo.

Se da un lato, infatti, il continuo avanzamento della tecnologia sta determinando una vera rivoluzione, capace di catalizzare trasformazioni economiche, sociali e politiche profonde, offrendo nuove inaspettate frontiere e possibilità di sviluppo e di cre-

scita, dall'altro lato, già da tempo, questo sta manifestando tutta la sua efficacia anche nel prestarsi a usi impropri o lesivi di diritti fondamentali dei cittadini.

La presente proposta di legge nasce dall'esigenza, sempre più urgente, di predisporre strumenti efficaci, tempestivi e accessibili per contrastare il fenomeno dei contenuti multimediali sintetici, video, audio o immagini, generati o manipolati tramite sistemi digitali anche di intelligenza artificiale, in modo da riprodurre in maniera realistica l'aspetto, la voce o il comportamento di persone reali, i cosiddetti *deepfake*. Come è noto tale tecnologia, sfruttando gli algoritmi di apprendimento automatico, come le reti antagoniste generative-GAN, è in grado di sovrapporre volti e voci e può essere utilizzata per scopi creativi o, al contrario, dannosi come a esempio contribuire a creare disinformazione, porre in essere atti di cyberbullismo e, talvolta, operare delle vere e proprie truffe.

Si tratta di un fenomeno che oggi rappresenta una delle minacce più insidiose all'identità personale, all'integrità dell'immagine e alla sicurezza digitale dei cittadini. L'evoluzione rapida e pervasiva delle tecnologie basate sull'intelligenza artificiale ha, infatti, reso possibile la creazione di immagini, video e audio falsificati con un grado di realismo tale da rendere estremamente difficile, anche per utenti esperti, il distinguerli da contenuti autentici. Si tratta di uno sviluppo tecnologico che se, da un lato, apre a importanti possibilità innovative, dall'altro espone gli individui al rischio concreto di vedere la propria identità utilizzata per finalità lesive. Il pericolo diventa particolarmente grave quando tali contenuti hanno carattere sessuale o raffigurano la nudità di persone identificate o identificabili: in queste ipotesi, la vittima subisce un impatto emotivo e reputazionale che, per modalità e conseguenze, è in larga misura assimilabile ai casi di diffusione non consensuale di immagini intime reali. Le donne e le ragazze risultano essere, secondo dati internazionali e nazionali, le principali vittime di questo tipo di abuso, che si configura come una forma nuova e

particolarmente insidiosa di violenza digitale.

Basti pensare, solo per fare un esempio, all'ultima frontiera del *deepfake* che ha visto esponenti politici donne, attrici, giornaliste, artiste, creatrici di contenuti digitali in grado di influenzare il mercato, cantanti vittime di veri e propri falsi, generati con una impressionante precisione, utilizzati nei casi migliori per diffondere contenuti grazie allo sfruttamento della loro immagine o della loro voce, o che, nei casi peggiori, addirittura hanno visto la propria immagine « spogliata » e diffusa su siti *internet* pornografici. Del resto esistono oggi applicazioni gratuite e accessibili a tutti che permettono a chiunque in maniera facile, veloce e iper-realistica di denudare o spogliare un corpo solamente caricando un'immagine.

L'ordinamento italiano e quello dell'Unione europea non sono del tutto privi di strumenti a tutela delle persone colpite. Sul piano penale, alla persona offesa è già riconosciuta la possibilità di sporgere denuncia per una pluralità di reati, tra cui la diffamazione, la sostituzione di persona, il trattamento illecito di dati personali, nonché le fattispecie specifiche relative alla pornografia non consensuale e, da ultimo, alla diffusione illecita di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale. Rimangono, inoltre, esperibili i rimedi civili, anche d'urgenza, per ottenere provvedimenti inibitori e risarcitori. Tuttavia questi strumenti, pur importanti, presentano alcuni limiti evidenti se confrontati con la velocità con cui i contenuti digitali si diffondono.

L'articolo 144-*bis* del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ha introdotto una procedura speciale per i casi di diffusione, anche solo minacciata, di immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati, il cosiddetto *revenge porn*; in tali casi la persona interessata può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, che è tenuto a intervenire entro quarantotto ore con misure idonee a prevenire o interrompere la diffusione illecita. Nella relazione

annuale 2024 presentata alla Camera dei deputati, il citato Garante ha dato conto del fatto che, tra le segnalazioni pervenute per il tramite di tale canale, alcune hanno avuto a oggetto la temuta diffusione di materiale manipolato e artefatto, realizzato attraverso l'impiego di sistemi algoritmici e di intelligenza artificiale. Da questo dato emerge che la procedura in questione, sebbene concepita con riferimento alla diffusione non consensuale di contenuti intimi reali, in mancanza di un canale alternativo appositamente calibrato sulla denuncia dei *deepfake*, è stata l'unica strada sinora percorribile per denunciare la presenza di contenuti manipolati o generati artificialmente.

Questo quadro porta in evidenza una criticità sistemica: le persone non dispongono oggi di una procedura amministrativa esplicitamente dedicata, urgente e specifica per i *deepfake* e, pertanto, sono indotte a utilizzare in via surrogata, benché inevitabilmente, un canale pensato per una fattispecie diversa. Tale situazione dimostra che l'attuale architettura delle tutele non basta più ad affrontare un fenomeno che, per velocità di diffusione, replicabilità e capacità lesiva, richiede tempi di intervento ben più stringenti di quelli oggi garantiti.

Occorre, inoltre, rilevare che i poteri del Garante per la protezione dei dati personali, stabiliti dall'articolo 58 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR), pur comprendendo anche la possibilità di infliggere sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'articolo 83 del medesimo regolamento, restano tuttavia strettamente ancorati all'accertamento di violazioni della disciplina sul trattamento dei dati personali. Il GDPR non conferisce al Garante un potere generale di regolazione e sanzione in ordine ai tempi di rimozione dei contenuti digitali illeciti da parte dei prestatori di servizi intermediari, né prevede una procedura amministrativa urgente, unitaria e specificamente dedicata ai *deepfake*, con termini puntuali di rimozione e un sistema di obblighi procedurali a carico delle piattaforme digitali. Al di fuori della procedura speciale di cui all'ar-

ticolo 144-*bis* del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la persona offesa non dispone dunque, allo stato, di un canale nazionale analogo che copra l'intero spettro dei *deepfake* illeciti, compresi quelli privi di contenuto sessuale ma comunque gravemente lesivi dell'identità, della reputazione o di altri diritti fondamentali.

Vero è che, a livello dell'Unione europea, il regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022 (DSA), ha aggiornato la disciplina di responsabilità e gli obblighi dei prestatori di servizi intermediari, prevedendo, tra l'altro, l'obbligo per le piattaforme digitali di predisporre meccanismi di segnalazione accessibili per i contenuti illeciti e di agire senza ingiustificato ritardo rispetto alle segnalazioni ricevute, nonché di offrire strumenti di reclamo e di riesame per le decisioni di rimozione o di mantenimento dei contenuti. Tuttavia, pur imponendo un obbligo di tempestività, il DSA non fissa termini puntuali per la rimozione, lasciando un margine di discrezionalità che può tradursi, nella pratica, in risposte non sufficientemente rapide. Le modalità di segnalazione interne alle piattaforme digitali, d'altra parte, pur essendo in via di adeguamento alla normativa dell'Unione europea, restano eterogenee e non sempre trasparenti per gli utenti.

Le conseguenze possono essere particolarmente pesanti sul piano umano. Spesso, infatti, chi subisce la circolazione di un *deepfake* lesivo – soprattutto quando ha contenuto sessuale o di nudità – si trova di fronte a una moltiplicazione incontrollata del danno, dovuta alla replicabilità e alla persistenza del contenuto nella rete *internet*. Anche un breve intervallo di tempo tra la pubblicazione e la rimozione può essere sufficiente a consentire il salvataggio, il riutilizzo e il caricamento del contenuto su altri siti *internet* o piattaforme digitali, spesso collocati all'estero, con conseguente difficoltà di rimozione definitiva.

Di fronte a tali limiti strutturali, risulta evidente la necessità di un intervento legislativo che attribuisca a un soggetto istituzionale dotato delle idonee competenze –

individuato dalla presente proposta di legge nell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) – poteri specifici di vigilanza, di ordine e di sanzione, tali da assicurare tempi di rimozione rapidi, obblighi chiari per le piattaforme e un sistema sanzionatorio realmente efficace. La scelta dell'AGCOM risponde a una logica di coerenza sistemica: essa è stata designata quale coordinatore dei servizi digitali ai sensi del DSA e dispone di una consolidata esperienza nell'adozione di ordini di rimozione e misure di blocco nel settore delle comunicazioni elettroniche e dei contenuti nella rete *internet*.

In questo contesto, muovendosi sulle orme di quanto sta avvenendo anche in altri Paesi – come nel caso della Danimarca, che recentemente ha presentato una proposta di legge che prevede una sorta di diritto di autore di ciascun individuo sulla propria immagine o voce – la presente proposta di legge persegue un duplice obiettivo.

Da un lato, questa intende offrire una tutela rafforzata per i *deepfake* a carattere sessuale o di nudità, che possono sovrapporsi, sul piano del pregiudizio subito dalle vittime, ai casi tradizionalmente ricondotti al cosiddetto *revenge porn*. A tale scopo, la proposta non sostituisce né limita la procedura già prevista dall'articolo 144-bis di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che resta pienamente operativa, ma vi si affianca con un meccanismo ulteriore, centrato sul ruolo dell'AGCOM e su obblighi specifici imposti ai prestatori di servizi intermediari. Per i contenuti *deepfake* sessuali o di nudità, la proposta di legge prevede in particolare termini di rimozione molto più stringenti (due ore dall'istanza qualificata) e tempi estremamente ridotti per l'esecuzione degli ordini dell'Autorità (trenta minuti), così da ridurre al minimo il margine temporale in cui il contenuto può continuare a circolare.

Dall'altro lato, la proposta mira a colmare il vuoto di tutela esistente per i *deepfake* illeciti privi di contenuto sessuale, rispetto ai quali non è oggi previsto un analogo canale amministrativo urgente. In questi casi, la persona offesa può sì ricor-

rere agli strumenti penali e civili e alle procedure di segnalazione previste dalle piattaforme ai sensi del DSA, ma non dispone di una procedura unitaria, con tempi e modalità chiaramente definiti, che coinvolga espressamente l'AGCOM.

La proposta di legge è coerente con il quadro normativo dell'Unione europea, richiamando la definizione di *deepfake* contenuta nel regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo, del 13 giugno 2024, e valorizzando il ruolo attribuito all'AGCOM quale coordinatore nazionale per i servizi digitali. In questo quadro, la proposta:

riconosce la necessità che i contenuti generati o manipolati artificialmente siano chiaramente etichettati come tali, per evitare che l'utente sia indotto a ritenerli autentici;

introduce obblighi specifici di organizzazione e di risposta a carico delle piattaforme digitali, dei servizi di archiviazione dei dati e dei motori di ricerca che consentono la diffusione di contenuti generati dagli utenti in Italia;

prevede una procedura amministrativa che consente di presentare un'istanza e attribuisce all'AGCOM il potere di emettere un ordine di rimozione che si affianca agli strumenti del DSA, rafforzandone l'efficacia con termini e sanzioni definiti a livello nazionale;

mantiene e tutela il ruolo del Garante per la protezione dei dati personali, con particolare riguardo ai casi di diffusione non consensuale di immagini intime, per cui la procedura speciale esistente continua ad applicarsi.

In particolare, la presente proposta di legge stabilisce che, a fronte di un'istanza qualificata relativa a un *deepfake* illecito a contenuto sessuale o di nudità riferito a persona identificata o identificabile, il prestatore destinatario debba procedere alla rimozione o alla disabilitazione dell'accesso entro due ore; per gli altri casi di *deepfake* illecito, il termine è fissato in ventiquattro ore. L'AGCOM è informata dell'istanza e, ove riscontri l'inerzia del

prestatore o la persistenza del contenuto, può adottare un provvedimento cautelare che ordina la rimozione o la disabilitazione dell'accesso con esecuzione entro trenta minuti. Sono, inoltre, previste misure di inibizione delle ripubblicazioni e, nei casi più gravi o di reiterata inottemperanza, il ricorso a misure quali il blocco del sistema dei nomi di dominio-DNS o dell'instradamento verso specifici indirizzi di protocollo *internet-IP*.

Nel suo complesso, la proposta di legge intende dunque costruire un assetto di tutele più robusto, capace di rispondere alle peculiarità del fenomeno *deepfake*: la facilità di produzione, la velocità di diffusione, la difficoltà di distinguere il vero dal falso e l'intensità del pregiudizio che ne può derivare per le vittime, soprattutto in presenza di contenuti a sfondo sessuale o di nudità.

L'obiettivo è quello di rendere effettivo, anche nell'ambiente digitale plasmato dall'intelligenza artificiale, il diritto di ogni persona al rispetto della propria identità, della propria immagine e della propria dignità.

Il provvedimento si compone di undici articoli.

L'articolo 1 sancisce la *ratio* generale del provvedimento, incentrata sulla protezione dell'identità personale contro la diffusione di *deepfake*. Richiamando la definizione del diritto dell'Unione europea di *deepfake*, contenuta nel regolamento (UE) 2024/1689, la disposizione introduce il perimetro oggettivo dell'intervento normativo e individua nell'autenticità e nell'integrità delle rappresentazioni personali un bene giuridico meritevole di specifica tutela.

L'articolo 2 individua l'AGCOM quale autorità competente per la vigilanza sulla corretta applicazione della legge nonché per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative dalla medesima previste, in coerenza con il suo ruolo di coordinatore nazionale per i servizi digitali, facendo salve, in ogni caso, le competenze attribuite al Garante per la protezione dei dati personali stabilite dal regolamento (UE) 2016/679 e dalla normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali e,

in particolare, quella di intervenire con le misure urgenti di cui all'articolo 144-*bis* del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. È, inoltre, previsto un meccanismo di cooperazione tra le due Autorità indipendenti, fondamentale per assicurare una vigilanza integrata.

L'articolo 3 introduce l'obbligo generale di riconoscibilità dei *deepfake* mediante un'etichettatura e una filigrana elettronica, stabilendo: la necessità di una chiara indicazione per gli utenti, valida per tutto il contenuto e il divieto di pubblicazione di *deepfake* privi di avviso. Si vuole così rendere trasparente l'origine artificiale del contenuto, contrastando la diffusione ingannevole di materiale falsificato.

L'articolo 4 definisce gli obblighi operativi a carico dei prestatori di servizi digitali, tra cui figurano:

la predisposizione di un canale di segnalazione rapido e in lingua italiana;

la rimozione urgente dei contenuti illeciti entro due ore per i contenuti sessuali o di nudità ed entro ventiquattro ore negli altri casi;

la previsione di misure di blocco delle ripubblicazioni;

la nomina di un referente dedicato ai *deepfake*;

la conservazione dei dati tecnici per finalità probatorie;

la possibilità per l'utente di eliminare in autonomia i contenuti caricati.

Tali obblighi sono coerenti con il principio del diritto dell'Unione europea di assenza di un obbligo generale di sorveglianza, ma rafforzano le responsabilità reattive degli intermediari.

L'articolo 5 introduce una procedura amministrativa rapida e accessibile per ottenere la rimozione dei contenuti *deepfake*, rappresentando il cuore operativo della presente proposta di legge. Si prevede, in particolare:

la possibilità per chiunque di presentare un'istanza con l'indicazione del localizzatore uniforme di risorse-URL o degli

identificativi tecnici, con contestuale comunicazione all'AGCOM;

tempi stringenti per i prestatori per eliminare i contenuti, due ore o ventiquattro ore a seconda della tipologia;

la possibilità per l'AGCOM di adottare un provvedimento cautelare all'esito di un procedimento abbreviato;

l'obbligo di esecuzione del citato provvedimento cautelare entro trenta minuti;

un meccanismo di reclamo successivo, che non sospende la rimozione urgente.

L'articolo 6, chiarendo che gli obblighi di trasparenza valgono anche per media audiovisivi, stampa e pubblicazioni nella rete *internet*, introduce un regime specifico per gli utilizzi informativi, artistici e satirici, prevedendo modalità semplificate di avviso al pubblico. Resta comunque vietata la diffusione di contenuti *deepfake* sessuali o di nudità.

L'articolo 7 stabilisce il regime sanzionatorio amministrativo per i soggetti che violano gli obblighi previsti dalla presente proposta di legge, assolvendo con ciò a una

funzione dissuasiva e assicurando che strumenti così incisivi trovino effettiva applicazione.

L'articolo 8 prevede che l'AGCOM possa imporre sanzioni accessorie, quali il blocco del DNS, il blocco dell'instradamento IP e il blocco di futuri domini riconducibili ai medesimi contenuti. Si tratta di strumenti essenziali per limitare la reiterazione delle condotte e contrastare siti *internet* strutturalmente dedicati alla diffusione di *deepfake* illeciti.

L'articolo 9 stabilisce che l'AGCOM debba trasmettere alle Camere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, una relazione sugli ordini di rimozione adottati e sulle relative motivazioni, al fine di monitorare l'efficacia della disciplina e orientare eventuali interventi successivi.

L'articolo 10 attribuisce all'AGCOM, sentito il Garante della protezione dei dati personali, il compito di adottare i regolamenti attuativi necessari ad assicurare la piena operatività della disciplina introdotta.

L'articolo 11 reca la clausola di invarianza finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge è volta a introdurre meccanismi di tutela dell'identità personale contro la diffusione di immagini, contenuti audio o video sintetici, generati, in tutto o in parte, o manipolati mediante programmi informatici, applicazioni digitali o sistemi di intelligenza artificiale, che somigliano a persone, oggetti, luoghi, entità o eventi esistenti e che appaiono falsamente autentici o veritieri, di cui all'articolo 3, punto 60), del regolamento (UE) 2024/1689, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024.

Art. 2.

(Autorità competenti)

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) è designata quale autorità competente per la vigilanza sulla corretta applicazione delle disposizioni della presente legge nonché per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative dalla stessa previste, nell'ambito delle funzioni a essa attribuite quale coordinatore nazionale per i servizi digitali, ai sensi dell'articolo 49 del regolamento (UE) 2022/2065, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, e dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159.

2. Restano ferme le competenze del Garante per la protezione dei dati personali relative al trattamento illecito dei dati personali e alla diffusione non autorizzata di immagini, audio o altri dati identificativi della persona. Resta ferma, altresì, la competenza del Garante per la protezione dei dati personali a irrogare le sanzioni amministrative previste dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 27 aprile 2016, e dalla normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

3. Qualora, nell'esercizio delle proprie competenze, il Garante per la protezione dei dati personali individui violazioni delle disposizioni della presente legge, segnala i fatti all'AGCOM ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni di competenza di quest'ultima.

Art. 3.

(Obblighi di trasparenza e di tracciabilità dei contenuti sintetici)

1. I contenuti di cui all'articolo 1 devono essere immediatamente e chiaramente identificati come tali e resi riconoscibili agli utenti mediante sistemi di etichettatura e di filigrana elettronica, nel rispetto di requisiti internazionalmente riconosciuti.

2. I soggetti responsabili della pubblicazione e della diffusione dei contenuti di cui all'articolo 1 assicurano che i sistemi di cui al comma 1 del presente articolo:

a) siano visibili per tutta la durata del contenuto e siano facilmente comprensibili agli utenti;

b) indichino che il contenuto è stato generato, in tutto o in parte, o manipolato mediante programmi informatici, applicazioni digitali o sistemi di intelligenza artificiale.

3. È vietato pubblicare o diffondere i contenuti di cui all'articolo 1 privi dei sistemi di etichettatura di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

Art. 4.

(Obblighi dei prestatori di servizi intermediari e dei gestori del sito internet o della piattaforma digitale presso cui il contenuto è accessibile)

1. Ai fini del presente articolo, per prestatori di servizi intermediari si intendono i soggetti che erogano uno dei servizi di cui all'articolo 3, lettera g), del regolamento

(UE) 2022/2065, ivi compresi i motori di ricerca e le piattaforme digitali che permettono la pubblicazione o la diffusione in Italia di contenuti generati dagli utenti.

2. Ferma restando l'assenza di un obbligo generale di sorveglianza ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2022/2065, i prestatori di servizi intermediari e i gestori dei siti *internet* o delle piattaforme digitali sono tenuti a:

a) predisporre e mantenere un canale unico di segnalazione rapida accessibile dall'Italia, gratuito e in lingua italiana, idoneo a ricevere istanze di rimozione relative a contenuti illeciti o pubblicati in violazione della presente legge;

b) predisporre una procedura di rimozione urgente che preveda la rimozione del contenuto illecito o pubblicato in violazione della presente legge:

1) entro due ore dal ricevimento dell'istanza di cui all'articolo 5, qualora questo abbia contenuto sessuale o di nudità riferita a persona identificata o identificabile;

2) entro ventiquattro ore negli altri casi;

c) adottare misure di inibizione della ripubblicazione dei contenuti di cui alla lettera *b)* oggetto di rimozione, limitatamente al localizzatore uniforme di risorse (URL) o agli identificatori specifici indicati nell'istanza di cui all'articolo 5, nel rispetto dei principi di necessità e di proporzionalità;

d) nominare un referente per i contenuti di cui all'articolo 1 quale punto di contatto con le autorità di cui all'articolo 2 e gli interessati;

e) conservare i dati tecnici relativi alla pubblicazione e alla rimozione dei contenuti oggetto delle istanze di cui all'articolo 5 per un periodo non inferiore a dodici mesi dalla data di pubblicazione del contenuto, ai soli fini probatori e di cooperazione con le autorità di cui all'articolo 2;

f) consentire all'utente che ha caricato il contenuto di procedere in ogni momento

alla sua rimozione immediata e gratuita, fermo restando l'obbligo di conservazione di cui alla lettera e).

Art. 5.

(Istanza e ordine di rimozione)

1. Chiunque individui la pubblicazione o la diffusione illecita o non conforme alla presente legge dei contenuti di cui all'articolo 1 realizzati in violazione delle disposizioni della presente legge può presentare un'istanza di rimozione al gestore del sito *internet* o della piattaforma digitale presso cui il contenuto è accessibile, nonché agli eventuali prestatori di servizi intermediari che ne consentono la diffusione. L'istanza di cui al primo periodo contiene l'identità del proponente, i recapiti per le comunicazioni, una descrizione sintetica dei fatti, gli URL o altri identificatori tecnici idonei a individuare i contenuti e ogni ulteriore elemento utile.

2. L'istanza di cui al comma 1 è presentata contestualmente all'AGCOM, tramite il canale di segnalazione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), dal proponente o, se questi non vi abbia provveduto, è comunque ad essa trasmessa dal gestore del sito *internet* o della piattaforma digitale o dal prestatore di servizi digitali presso cui il contenuto è accessibile. All'istanza sono allegati gli URL o altri identificatori dei contenuti e, ove possibile, gli elementi a supporto della natura sintetica, della manipolazione o della falsità dei contenuti. L'AGCOM verifica che i destinatari dell'istanza abbiano provveduto alla rimozione o alla disabilitazione dell'accesso nei termini previsti dall'articolo 4, comma 2, lettera b), e, in caso contrario, procede ai sensi dei commi 4 e 5.

3. Qualora l'istanza riguardi contenuti a carattere sessuale o di nudità riferiti a persona identificata o identificabile, il destinatario dell'istanza provvede alla rimozione o alla disabilitazione dell'accesso entro due ore dal ricevimento, secondo le procedure predisposte ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b), numero 1), dandone immediata comunicazione all'AGCOM. Ne-

gli altri casi, la rimozione o la disabilitazione è effettuata entro ventiquattro ore dal ricevimento dell'istanza secondo le procedure predisposte ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera *b*), numero 2).

4. Con provvedimento cautelare adottato con procedimento abbreviato, senza contraddittorio, l'AGCOM ordina ai prestatori di servizi di cui all'articolo 4 la rimozione o la disabilitazione dell'accesso ai contenuti segnalati mediante l'istanza di cui al comma 1 e può imporre ogni altra misura idonea a far cessare la violazione, nel rispetto dei principi di necessità e di proporzionalità.

5. I soggetti destinatari del provvedimento dell'AGCOM di cui al comma 4 eseguono quanto prescritto senza ritardo e, comunque, entro trenta minuti dalla ricezione del provvedimento. Il provvedimento individua i contenuti oggetto di rimozione o di disabilitazione, i relativi identificatori tecnici e il termine per l'adempimento. La mancata esecuzione entro il termine stabilito del provvedimento di cui al comma 4 comporta l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 7 e 8.

6. La procedura di cui ai commi 1, 2 e 3 si applica anche quando non sia possibile identificare l'autore del contenuto ovvero il prestatore di servizi o il gestore del sito *internet* o della piattaforma digitale, fermo restando l'obbligo degli altri prestatori di servizi intermediari coinvolti di cooperare all'esecuzione degli ordini dell'AGCOM.

7. I prestatori di servizi intermediari e i gestori dei siti *internet* o delle piattaforme digitali garantiscono all'interessato e all'autore del contenuto un procedimento di reclamo e di riesame effettivo, celere e non oneroso contro le decisioni di rimozione o di disabilitazione adottate ai sensi del presente articolo, che non sospende l'esecuzione delle misure urgenti di cui ai commi 2, 4 e 5, salvo che l'AGCOM disponga diversamente.

8. Dell'oscuramento, della rimozione, della disabilitazione o del blocco dei contenuti ai sensi del presente articolo è data comunicazione all'interessato e, ove identificabile, all'autore del contenuto, nonché agli altri soggetti interessati dal provvedi-

mento, anche ai fini dell'esercizio dei diritti di difesa.

Art. 6.

(Modalità di trasparenza per i contenuti sintetici in contesti informativi, didattici e satirici)

1. Le disposizioni degli articoli 3, 4 e 5 si applicano anche ai contenuti di cui all'articolo 1 diffusi mediante emittenti radiofoniche o televisive, servizi di media audiovisivi, nonché giornali, riviste e periodici, comprese le pubblicazioni nella rete *internet*, quando tali contenuti sono utilizzati all'interno di prodotti editoriali.

2. Quando i contenuti di cui al comma 1 sono utilizzati esclusivamente per finalità informative, didattiche, artistiche o satiriche ovvero per documentare, analizzare o criticare il fenomeno dei contenuti di cui all'articolo 1 o di specifici casi di loro utilizzo, nell'ambito di servizi o prodotti di informazione di interesse pubblico, l'obbligo di cui all'articolo 3, comma 1, si considera adempiuto qualora:

a) il contenuto è accompagnato, per tutta la sua durata, da un avviso chiaro e ben visibile, nonché, se del caso, sonoro, che informi gli utenti del fatto che le immagini, gli audio o i video sono stati generati o manipolati anche mediante sistemi di intelligenza artificiale;

b) sono adottate idonee misure tecniche e redazionali volte a evitare il rischio di confusione tra i contenuti di cui all'articolo 1 e i contenuti autentici, tenendo conto del pubblico di riferimento e del contesto di diffusione.

3. In nessun caso le modalità di cui al comma 2 possono essere utilizzate per giustificare la diffusione di contenuti di cui all'articolo 1 a carattere sessuale o di nudità riferiti a persona identificata o identificabile, per cui resta fermo il divieto di diffusione e la disciplina di cui agli articoli 3 e 7.

Art. 7.

(Sanzioni)

1. L'AGCOM, qualora individui violazioni delle disposizioni della presente legge da parte dei prestatori di servizi intermediari, dei gestori del sito *internet* o della piattaforma digitale presso cui il contenuto è accessibile ovvero dei soggetti di cui all'articolo 6, procede all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni amministrative ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, nel rispetto dei principi di effettività, di proporzionalità e di dissuasività.

2. Le sanzioni amministrative di cui al comma 1 si applicano ai prestatori di servizi intermediari, ai gestori del sito *internet* o della piattaforma digitale anche se il fatto costituisce reato e indipendentemente dall'avvio di un'azione penale nei confronti degli autori dei contenuti di cui all'articolo 1.

3. Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni di cui al comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e, in parte, sono destinate all'AGCOM per la copertura degli oneri derivanti dai compiti alla stessa attribuiti dalla presente legge. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è stabilita la quota delle somme di cui al primo periodo da destinare all'AGCOM.

4. Contro i provvedimenti adottati dall'AGCOM ai sensi del presente articolo è sempre ammesso il ricorso al giudice ordinario.

5. All'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le parole: « da lire venti milioni a lire cinquecento milioni » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 10.329 a euro 500.000 ».

Art. 8.

(Sanzioni accessorie)

1. Tenuto conto della gravità del fatto e delle conseguenze che ne sono derivate nonché della durata della condotta illecita e dell'eventuale reiterazione della violazione delle disposizioni della presente legge,

l'AGCOM, congiuntamente alle sanzioni irrogate ai sensi dell'articolo 7, con proprio provvedimento può ordinare ai prestatori di servizi intermediari, ai gestori del sito *internet* o della piattaforma digitale di disabilitare l'accesso ai contenuti di cui all'articolo 1 illeciti o pubblicati in violazione della presente legge mediante il blocco della risoluzione del sistema dei nomi di dominio-DNS e la direzione del traffico verso indirizzi di protocollo *internet* (IP) univocamente destinati alla diffusione di tali tipologie di contenuti.

2. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 1, l'AGCOM può ordinare il blocco di ogni altro futuro nome di dominio, sottodominio o indirizzo IP riconducibili ai medesimi contenuti di cui al comma 1 o a contenuti della stessa natura, nonché può ordinare ulteriori misure di comunicazione al pubblico della falsità dei contenuti veicolati.

3. Le misure di cui ai commi 1 e 2 possono essere disposte dall'AGCOM, altresì, in caso di mancata esecuzione, entro il termine assegnato, degli ordini di rimozione o di disabilitazione dell'accesso ai contenuti adottati ai sensi dell'articolo 5.

Art. 9.

(Relazione alle Camere)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'AGCOM presenta alle Camere una relazione sul numero di ordini di rimozione adottati e sui motivi per cui le istanze ricevute hanno determinato l'adozione di un ordine di rimozione, al fine di verificare l'effetto delle disposizioni introdotte e di valutare eventuali adeguamenti della normativa vigente.

Art. 10.

(Disposizioni attuative)

1. L'AGCOM, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore

della presente legge, adotta uno o più regolamenti per stabilire:

a) i modelli di istanza di cui all'articolo 5 e il canale di segnalazione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *a*);

b) la procedura per l'adozione tempestiva dei provvedimenti cautelari di cui all'articolo 5, comma 4, e gli strumenti di reclamo;

c) gli ulteriori strumenti di segnalazione e di rimozione.

Art. 11.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7, comma 3, dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



19PDL0196080